

### *Sentenza n. 431 del 2005 (Servizio civile)*

Con la sentenza in esame, la Corte costituzionale afferma la competenza esclusiva dello Stato in materia di organizzazione delle Forze armate e del servizio civile nazionale.

Il giudizio ha preso le mosse da due separati ricorsi con cui il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 ottobre 2004, n. 7 (Disposizioni per la valorizzazione del servizio civile volontario in Provincia autonoma di Bolzano) e la legge della Regione Marche 23 febbraio 2005, n. 15 (Istituzione del sistema regionale del servizio civile), lamentando l'invasione della sfera di competenza statale da parte di alcune delle disposizioni in esse presenti che incidono su aspetti organizzativi e procedurali del servizio civile nazionale, senza limitarsi alla disciplina delle concrete attività in cui questo si sostanzia.

La Corte, richiamando i principi affermati nella sentenza n. 228 del 2004 (alla cui nota si rinvia per approfondimenti), ribadisce che la difesa della Patria, come sacro dovere del cittadino, ha una estensione più ampia dell'obbligo di prestare servizio militare, e che il titolo costituzionale di legittimazione dell'intervento statale nella disciplina del servizio civile nazionale – inteso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 2002, quale modalità operativa concorrente ed alternativa alla difesa dello Stato, con mezzi ed attività non militari – si rinviene nell'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato non solo la materia "Forze armate", ma anche la "difesa". La difesa "militare", secondo la Corte, è solo una forma di difesa della Patria, accanto alla quale se ne colloca un'altra, per così dire, "civile", che comporta prestazione di comportamenti di impegno sociale non armato. La riserva alla legislazione esclusiva dello Stato dell'organizzazione non solo delle Forze armate ma anche del servizio civile sostitutivo concerne, tuttavia, solo la disciplina dei profili organizzativi e procedurali del servizio che, in concreto, comporta lo svolgimento di attività che toccano i più diversi ambiti materiali, come l'assistenza sociale, la tutela dell'ambiente, la protezione civile: *«attività che, per gli aspetti di rilevanza pubblicistica, - afferma la Consulta - restano soggette alla disciplina dettata dall'ente rispettivamente competente, e dunque, se del caso, alla legislazione regionale o alla normativa degli enti locali, fatte salve le sole specificità direttamente connesse alla struttura organizzativa del servizio e alle regole previste per l'accesso ad esso»*. (Considerato in diritto n. 4). La riconduzione degli aspetti organizzativi e procedurali del servizio civile nazionale alla competenza legislativa statale non preclude alle Regioni e alle Province autonome la possibilità di istituire e disciplinare, nell'autonomo esercizio delle proprie competenze legislative, un proprio servizio civile regionale o provinciale, distinto da quello nazionale, nell'ottica del perseguimento

dell'ampia finalità di realizzazione del principio di solidarietà espresso dall'articolo 2 della Costituzione.

Pertanto, nell'esaminare le norme denunciate, i giudici hanno valutato, in primo luogo, se le stesse riguardano il servizio civile regionale (o provinciale) ovvero quello nazionale; in questo secondo caso, se esse investono gli aspetti organizzativi o procedurali del servizio e le regole previste per l'accesso ad esso o se si muovono in una logica attuativa della disciplina recata dal decreto legislativo n. 77 del 2002 in ambiti contrassegnati dalla sussistenza di titoli di competenza regionale o provinciale, il tutto in un sistema nel quale allo Stato è riservata la programmazione e l'attuazione dei progetti a rilevanza nazionale ed alle Regioni e alle Province autonome è demandato il compito di occuparsi, nell'ambito delle rispettive competenze, della realizzazione dei progetti di servizio civile nazionale di rilevanza regionale o provinciale, nel rispetto delle linee di programmazione, indirizzo e coordinamento tracciate a livello centrale e delle norme di produzione statale individuanti caratteristiche uniformi per tutti i progetti di servizio civile nazionale.

Pertanto, hanno superato il vaglio di costituzionalità le disposizioni che riguardano, innanzitutto, il servizio civile, provinciale o regionale, istituito dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Regione Marche nell'esercizio delle loro competenze legislative. In quest'ambito, le norme denunciate non contrastano con le disposizioni costituzionali, in quanto sia la Provincia autonoma sia la Regione hanno piena competenza nella disciplina del "proprio" servizio civile.

Sono state, invece, dichiarate costituzionalmente illegittime alcune delle disposizioni recate dalla legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 ottobre 2004, n. 7 (Disposizioni per la valorizzazione del servizio civile volontario in Provincia autonoma di Bolzano), ritenute invasive della sfera di competenza statale, perché incidono su aspetti organizzativi e procedurali del servizio civile nazionale, senza limitarsi alla disciplina delle concrete attività in cui questo si sostanzia.

In particolare è stato dichiarato illegittimo l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 ottobre 2004, n. 7, limitatamente alle parole "per un periodo variabile da 6 a 12 mesi". La norma ravvisa nel servizio civile volontario nazionale, prestato ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, uno degli strumenti di realizzazione delle finalità – di valorizzazione della cittadinanza attiva, di apertura di nuove opportunità ai giovani, di promozione di progetti ed iniziative volti a soddisfare le esigenze della collettività, di promozione dello sviluppo sostenibile della società – perseguite dalla legge provinciale. Ma, anziché attenersi alla durata complessiva del servizio civile nazionale prevista dalla legislazione statale (ovvero dodici mesi, con facoltà per il Presidente del Consiglio dei ministri di stabilire, con apposito decreto, una durata maggiore o minore in relazione agli specifici ambiti e progetti di impiego) la disposizione della legge provinciale, ai fini della valorizzazione del servizio civile volontario dietro compensi, crediti

e benefici, fa riferimento al servizio civile nazionale per un periodo da sei a dodici mesi. Con ciò essa incide su uno degli aspetti attinenti alla organizzazione del servizio, di esclusiva competenza dello Stato ed è, pertanto, incostituzionale.

E' stato, altresì, dichiarato illegittimo l'articolo 14, comma 1, lettera *a*), della legge provinciale, nella parte in cui demanda ad un regolamento di esecuzione la disciplina, tra i benefici previsti a favore dei volontari del servizio civile nazionale, anche dei crediti formativi per la formazione universitaria e professionale: invero, l'incentivazione del servizio civile nazionale attraverso la previsione di crediti formativi per la formazione universitaria e professionale rientra nell'organizzazione unitaria del servizio civile nazionale, come tale eccedente la competenza provinciale e di esclusiva spettanza dello Stato.

Infine, illegittimo è anche l'articolo 14, comma 1, lettera *b*), della medesima legge, che, con riferimento agli enti che intendono presentare progetti per il servizio civile nazionale operanti in ambito provinciale, prevede il potere della Provincia di stabilire, con proprio regolamento, requisiti ai fini dell'iscrizione all'albo, ulteriori rispetto a quelli fissati dalla legge statale; ma così facendo, la Provincia detta una misura direttamente incidente sull'organizzazione del servizio civile nazionale e sull'accesso ad esso, violando, di conseguenza, la competenza esclusiva statale in materia, in mancanza di alcun titolo legittimante da parte dello statuto speciale.

Dott. ssa Paola Garro